

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 9,30.

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Boato, Colucci, Molgora, Moroni, Mussi, Paolo Russo, Stucchi, Trupia, Valpiana e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Normativa da applicare in Abruzzo per le elezioni regionali dell'aprile 2005 - n. 2-01435)

PRESIDENTE. L'onorevole Mastella ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01435 (*vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1*).

MARIO CLEMENTE MASTELLA. Signor Presidente, più che illustrare la mia interpellanza, attendo con una sorta di impazienza la risposta del Governo su una materia che è diventata in parte incandescente, in parte un po' da « imbroglio costituzionale ».

In questo caso, la mia interpellanza urgente ha una scala ridotta e si ferma all'Abruzzo, ma sarebbe interessante conoscere l'opinione del Governo, perché, su tale materia, esiste purtroppo un variegato modo di intendere e di approvare norme di natura legislativa; credo, tuttavia, che tutto ciò creerà grandi difficoltà.

Vorrei ricordare che la legge della regione Abruzzo in materia di ineleggibilità e di incompatibilità riguarda i sindaci e gli assessori, i quali, in maniera a mio avviso stravagante, non possono essere candidati; vorrei osservare, che in Calabria, invece, i sindaci possono candidarsi alle elezioni regionali. Pertanto, ritengo la normativa in tale materia approvata dalla regione Abruzzo francamente inaccettabile.

Mi domando, allora: qualora, a seguito dell'impugnativa da parte del Governo, la Corte costituzionale dovesse ritenere illegittimo l'atto del consiglio regionale dell'Abruzzo, cosa accadrebbe? Si svolgerebbero nuove elezioni in tale regione? Si tratta di una manovra politico-partitica? È un imbroglio che viene elaborato prima? Cosa si è in grado di fare per evitare che venga intrapresa questa strada, che ritengo scorretta dal punto di vista procedurale?

Si tratta di problemi che credo riguardino, in maniera neutrale, le istituzioni in quanto tali, all'interno delle quali ciascuno convive, pur giocando democraticamente,

attraverso la scelta dei cittadini, che attribuiscono la vittoria o la sconfitta ad una parte politica. A mio avviso, tuttavia, sarebbe opportuno se, anche attraverso l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo, dal momento che le elezioni regionali si svolgeranno il 3 e 4 aprile (e ricordo che è stato varato dal Governo un apposito decreto-legge al riguardo), si potesse, all'interno della cornice costituzionale, varare una norma non di indirizzo, ma cogente sulle modalità con cui presentarsi all'appuntamento elettorale.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per gli affari regionali, Alberto Giorgio Gagliardi, ha facoltà di rispondere.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali.* Onorevole Mastella, le preannunzio che devo limitarmi a rispondere soltanto ai termini dell'interpellanza urgente da lei presentata, mentre per le altre questioni da lei sollevate, che reputo assolutamente importanti, e che comunque riferirò al ministro competente, credo che dovrà riformulare il suo atto di sindacato ispettivo.

La legge regionale della regione Abruzzo approvata nel dicembre 2004, cui fa riferimento l'interpellanza presentata dall'onorevole Mastella, è attualmente all'esame del Governo, ed i termini per un'eventuale impugnazione scadranno il 15 marzo 2005. Essa disciplina l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei consiglieri regionali.

La lamentata ineleggibilità a presidente della giunta o a consigliere regionale dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a 5 mila abitanti, nonché dei presidenti e degli assessori delle province è prevista dall'articolo 2, primo comma, lettera *n*). L'applicazione di tale norma potrebbe comportare l'impossibilità di candidarsi per una cinquantina di sindaci nella regione Abruzzo, anche se l'articolo 4-*bis* della medesima legge prevede che le cause di ineleggibilità debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto.

Pertanto, qualora tali sindaci volessero candidarsi alla carica di presidente o di consigliere della regione, potrebbero comunque farlo, dimettendosi tempestivamente dalla carica ricoperta.

Tale legge attiene alla materia dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, che l'articolo 122 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa regionale, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale n. 165 del 2004.

Pertanto, il richiamo effettuato nell'interpellanza dell'onorevole Mastella alla legge statale n. 154 del 1981, che elenca fattispecie di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale non rappresenta più un vincolo per la regione, alla luce del mutato assetto costituzionale della normativa statale in materia (legge n. 165 del 2004).

Con riferimento, invece, all'ulteriore affermazione che lo statuto regionale possa costituire presupposto normativo della legge regionale che disciplina il processo elettorale, è opportuno sottolineare che la materia del sistema elettorale è distinta da quella dell'«ineleggibilità e incompatibilità», pur essendo entrambe previste quali competenze regionali dall'articolo 122 della Costituzione.

Infatti, la regione ha approvato un'ulteriore legge regionale in materia di «sistema elettorale regionale» (la legge regionale n. 42 del 2004), impugnata in data 28 gennaio 2005 dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale, che disciplina il procedimento elettorale ed il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, e che non incide sull'eventuale applicabilità delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 51 del 2004.

Conclusivamente, pertanto, deve ritenersi che se il Governo non impugnerà la legge regionale n. 51 del 2004, sull'incompatibilità e ineleggibilità, la regione potrà applicarla legittimamente. Il sistema elettorale da seguire sarà quello risultante dalla legge statale n. 108 del 1968 e dal-

l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, così come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2002.

Viceversa, se il Governo impugnerà la predetta legge regionale n. 51 del 2004 e la Corte costituzionale non dovesse accogliere l'istanza di sospensione, la regione applicherà ugualmente la propria legge, anche se impugnata. Il sistema elettorale sarà sempre quello indicato in precedenza.

Infine, se la Corte costituzionale dovesse accogliere la richiesta di sospensione formulata dal Governo con l'impugnativa della legge regionale n. 42 del 2004, che — però — riguarda il sistema elettorale e non i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, tale legge potrà essere ovviamente applicata dalla regione, pur in pendenza dell'impugnazione, con tutti i prevedibili contenziosi che si verrebbero a creare in caso di successiva pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale.

Come si può constatare, è un bel problema !

PRESIDENTE. L'onorevole Mastella ha facoltà di replicare.

MARIO CLEMENTE MASTELLA. Signor Presidente, eufemisticamente il sottosegretario ha detto che si tratta di un bel problema. Io direi che si tratta di qualcosa'altro. In ogni caso, dal punto di vista del caos istituzionale, è incomprensibile.

Pur recitando il mio ruolo di oppositore, non sono in grado di prendermela con il Governo, perché si tratta di una materia che tocca direttamente le regioni. Debbo, tuttavia, dire che lascia stupefatti il modo in cui, in maniera disinvolta, si legifera su questioni che attengono il rapporto tra cittadini ed istituzioni, rendendo causidica e, quindi, incomprensibile la deriva che vi sarà successivamente. Ella stessa, ha riconosciuto, infatti, che se a seguito dell'impugnativa del Governo e della sentenza della Corte costituzionale si dovesse tornare indietro, ci troveremmo in presenza di una serie di regioni che voterebbero anche il prossimo anno. Mi domando se ciò sia frutto di una scelta o di una convinzione. Se si tratta di una

convinzione, la rispetto. Se si tratta di una scelta di natura partitica, con movente il rapporto incrociato o il volume di fuoco da esercitare rispetto alle opposizioni che potrebbero diventare maggioranza, ciò è inaccettabile e politicamente scorretto. Mi rendo, tuttavia, conto che così è e, come tale, ciò che è un arbitrio lo resta, anche se la fonte di tale arbitrio evidentemente risiede nel territorio in cui si è consumato l'arbitrio stesso e, in tal caso, non riguarda assolutamente l'operato del Governo, che ringrazio per il dettaglio espositivo manifestato in quest'aula parlamentare.

(Iniziativa normativa per garantire l'identificazione del beneficiario del « Diritto all'aiuto » di cui al regolamento CE n. 1782/2003 relativamente ai contratti di soccida — n. 2-01436)

PRESIDENTE. L'onorevole Maninetti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01436 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 2).

LUIGI MANINETTI. Signor Presidente, la riforma della politica agricola comune, approvata con il regolamento CE n. 1782 del 29 settembre 2003, ha istituito il regime di pagamento unico e ha definito i diritti all'aiuto da assegnare ad ogni agricoltore sulla base della media dei premi comunitari ricevuti nel triennio 2000-2002.

Con riferimento ai contratti associativi di soccida per l'allevamento di bestiame, l'attuazione della nuova normativa pone l'esigenza della chiara identificazione del beneficiario del premio unico derivante dal premio macellazione o premio all'abbattimento. Tale problema nasce soprattutto nel caso in cui le figure di proprietario e di detentore dei capi di bestiame non coincidano. Infatti, l'interpretazione della normativa sembrerebbe assegnare la titolarità del diritto alla quota del premio unico ai soccidanti, ossia a coloro che hanno la proprietà degli animali e svolgono attività industriale e commerciale diversa da quella puramente agricola e zootecnica. In questo modo, si verrebbe a

creare una situazione paradossale a danno degli allevatori soccidari, che sono i detentori degli animali, che svolgono effettivamente l'attività agricola e, pertanto, sarebbero i legittimi fruitori dei premi.

Prima dell'entrata in vigore della riforma della politica agricola comune, i rapporti di soccida erano regolati da un protocollo di intesa concluso nel marzo 2000 tra le organizzazioni di categoria, finalizzato ad una corretta gestione dei regimi di premio. Tale protocollo prevedeva espressamente che il beneficiario del premio fosse il soccidario, anche se era comunque stabilito che nei contratti di soccida la domanda relativa ai premi alla macellazione e ai pagamenti supplementari potesse essere presentata dal soccidante, in quanto responsabile della direzione tecnico-amministrativa dell'impresa, previo assenso del soccidario.

Sempre prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, l'articolo 11 del regolamento CE n. 1254 del 1999 prevedeva che il produttore che deteneva nella sua azienda animali della specie bovina potesse beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Poiché, ai sensi di tale regolamento, la condizione per beneficiare del premio era la detenzione, il beneficiario non poteva che essere il detentore, che nei contratti di soccida è, evidentemente, il soccidario.

Peraltro, tale circostanza era confermata dal fatto che, negli anni scorsi, i soccidanti dovevano farsi rilasciare dai rispettivi soccidari una delega per richiedere il premio ed incassarne le somme conferite, mentre il soccidario che richiedeva direttamente il premio non aveva bisogno di alcuna autorizzazione da parte del soccidante, in quanto legittimo beneficiario.

Con l'applicazione della riforma della politica agricola comunitaria, che ha istituito il premio unico disaccoppiato, che prescinde dalla produzione, nasce, invece, il problema della titolarità del premio, in quanto è previsto che possano beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che abbiano fruito di un pagamento nel triennio 2000-2002. In base alla

nuova normativa, quindi, i soccidanti risulterebbero i reali fruitori dei premi negli anni indicati e diventerebbero, paradossalmente — lo ripeto: paradossalmente —, gli unici assegnatari dei titoli all'aiuto, avendo, per effetto di accordi interprofessionali intervenuti in passato tra i proprietari e i detentori di animali, inoltrato su delega degli allevatori domanda di premio nel triennio 2000-2002.

Si chiede, pertanto, al Governo quali iniziative intenda adottare per risolvere la problematica dell'identificazione del beneficiario del diritto all'aiuto previsto dal regolamento CE n. 1782 del 2003, nel caso del calcolo dei premi applicato ai contratti di soccida per l'allevamento del bestiame.

In particolare, dal momento che la situazione vigente costituirebbe una palese ingiustizia a danno dei soccidari, che sono coloro che effettivamente svolgono attività agricola e di allevamento, si chiede in che modo si intenda tutelare tali soggetti e riconoscere ad essi il diritto ai premi zootecnici che hanno effettivamente percepito, anche al fine di evitare una serie di contenziosi giuridici interminabili per dimostrare la legittimità delle loro richieste.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per gli affari regionali, Alberto Giorgio Gagliardi, ha facoltà di rispondere.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali. Signor Presidente, onorevole Maninetti, in merito a quanto rappresentato in questa interpellanza, si ritiene opportuno premettere che, con la precedente riforma della politica agricola comune del 1999 « Agenda 2000 », venne istituito, con regolamento della Comunità europea n. 1254 del 1999, l'innovativo premio alla macellazione per i bovini adulti e per i vitelli.

Nella predisposizione dei provvedimenti nazionali di attuazione della normativa comunitaria, per questo tipo di premio tutta la filiera del settore manifestò l'esigenza che, per i contratti associativi di soccida, la presentazione della domanda potesse essere inoltrata dal soccidante, previo assenso del soccidario.

Infatti, i decreti ministeriali 25 maggio 2000, 22 gennaio 2001 e 27 novembre 2001, rispettivamente agli articoli 19, 20 e 21, con riferimento al regime di premio alla macellazione, recitano testualmente: « nei contratti associativi previsti dagli articoli da 2170 a 2181 del codice civile, la domanda di premio può essere presentata dal soccidante, in quanto responsabile della direzione tecnico-amministrativa dell'impresa, previo assenso del soccidario ».

Tale disposizione è di fatto suffragata da quanto statuito all'articolo 3 del citato regolamento CE n. 1254 del 1999 che definisce come produttore l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, che pratici l'allevamento di animali della specie bovina.

Con la nuova riforma della politica agricola comune di cui al regolamento CE n. 1782 del 2003, i titoli individuali del premio unico aziendale sono attribuiti a coloro che, nel periodo di riferimento 2000-2002, hanno beneficiato dei pagamenti diretti di cui all'allegato VI del predetto regolamento, compreso il premio all'abbattimento.

Alla luce di quanto sopra indicato, non dovrebbero sussistere problemi circa l'attribuzione dei diritti individuali al premio unico aziendale sulla base delle disposizioni della nuova riforma.

Tuttavia, nel comprendere le istanze pervenute circa le problematiche afferenti ai contratti di soccida, i competenti uffici del Ministero delle politiche agricole e forestali stanno valutando quali soluzioni possano essere perseguite al fine di dare adeguate risposte alla problematica rappresentata.

GIANCARLO GIORGETTI. È un'ingiustizia! È una beffa!

PRESIDENTE. L'onorevole Maninetti ha facoltà di replicare.

LUIGI MANINETTI. Ho seguito attentamente la sua replica alla mia interpellanza: alcune cose che lei ha detto sono contenute nella motivazione dell'interpel-

lanza. Non sono riuscito a capire, tuttavia, quale sia l'intendimento del Governo in merito alle ingiustizie effettive e palesi che si compirebbero nel caso in cui si dovesse tenere conto asetticamente di quanto disposto, e cioè che i titolari dei premi sarebbero coloro che hanno ricevuto il pagamento nel 2000-2002, ossia i soccidanti, che per avere il pagamento dovevano ottenere l'autorizzazione da parte dei soccidari.

A questo punto, non capiamo come mai ci si voglia mettere sulla strada di rendere i soccidanti titolari del pagamento di questi premi quando gli stessi dovevano avere l'autorizzazione dei soccidari, mentre, in caso contrario, i soccidari non avevano bisogno di avere l'autorizzazione dei soccidanti.

Nella fattispecie, inoltre, i detentori dell'allevamento, i veri allevatori, sono i soccidari e, quindi, da questo punto di vista, non ci dovrebbe essere alcun dubbio. Si deve fare in modo che il Ministero — chiedo che sia fatta pressione sugli organi competenti — adotti il decreto attuativo e tenga conto di questa situazione, eliminando questa ingiustizia che, evidentemente, in caso contrario, finirebbe per togliere la titolarità del premio a chi ne ha diritto per darla ingiustificatamente a chi, invece, il diritto non lo ha.

(Iniziativa per l'erogazione dei fondi stanziati per il progetto di irrigazione del basso Molise — n. 2-01430)

PRESIDENTE. L'onorevole Ruta ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01430 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 3).

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, il consorzio di bonifica integrale larinese l'8 agosto 2001 ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto « Irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore » per ottenere il finanziamento con i fondi FAS.

Il CIPE, competente ad approvare i progetti relativi alla realizzazione delle

infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, così come previsto dal decreto legislativo n. 190 del 2002, attuativo della legge n. 443 del 2001, dopo aver completato l'attività istruttoria, ha approvato il progetto preliminare con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001.

In seguito alla presentazione del progetto definitivo, suddiviso in due lotti, da parte del consorzio anzidetto, trasmesso a tutte le amministrazioni competenti, il commissario *ad acta* della gestione ex Agensud, con nota del 9 ottobre 2003, qualificandosi come rappresentante della volontà del Ministero delle politiche agricole e forestali, ha presentato una relazione sollevando una serie di rilievi critici in ordine all'intervento oggetto della procedura di finanziamento.

Tali rilievi sono finalizzati a modificare radicalmente il progetto originario e consistono nella sola ed equivoca dicitura di richiedere di procedere ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici.

Con apposita conferenza di servizi, indetta con finalità istruttorie, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002, conclusasi con esito positivo in data 12 gennaio 2004, sono state acquisite tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti per legge ed il progetto del consorzio è stato positivamente valutato ed approvato.

Nella riunione del CIPE, successiva alla chiusura della fase istruttoria — ci tengo a sottolinearlo — il commissario *ad acta* della gestione ex Agensud ha contestato nuovamente il progetto in questione, chiedendo un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici, incurante della circostanza che le stesse osservazioni, già sollevate con la nota del 9 ottobre 2003, erano state valutate e superate da tutte le amministrazioni coinvolte in sede di verifica tecnica della validità del progetto.

Tuttavia, anche in questa occasione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto che, per legge, promuove

ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti e che, sulla base dei pareri predetti, cura, a sua volta, l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto (articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2002), ha ritenuto irrilevante le osservazioni del commissario ed ha formulato la propria proposta di approvazione del progetto di intervento, presentato dal consorzio di bonifica integrale larinese, senza prescrizione alcuna, classificandolo al decimo posto nella graduatoria degli interventi infrastrutturali ammissibili di finanziamento con i fondi FAS, di cui i primi 11 hanno trovato immediata copertura finanziaria.

Il CIPE, nella seduta tenutasi in data 29 settembre 2004, indetta al fine dell'approvazione definitiva degli interventi ammessi a finanziamento, ha finanziato tutti gli interventi inseriti alle prime 11 posizioni della graduatoria suddetta, ma, per il finanziamento del progetto del consorzio di bonifica integrale larinese, per « Irrigazione del basso Molise », su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali (non è un ministero tecnico) ha disposto, e pertanto illegittimamente, che, prima della delibera di assegnazione delle risorse ai sensi della legge n. 443 del 2001, si dovrà procedere ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici.

Sostanzialmente, nonostante la fase istruttoria fosse già stata esperita e conclusa, nonostante l'approvazione già avvenuta del progetto preliminare e nonostante la proposta di accettazione del finanziamento avanzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE ha, di fatto, rigettato l'approvazione del progetto, disponendo, tardivamente ed illegittimamente, la riapertura dell'istruttoria per motivi di natura tecnica già valutati e superati, inconferenti rispetto all'intervento preliminarmente approvato.

È stata, dunque, illegittimamente bloccata la realizzazione di un progetto strategico di interesse nazionale, come rico-

nosciuto dal Governo, e di fondamentale importanza per lo sviluppo della regione Molise.

È per questa ragione che si chiede in che modo il Governo intenda intervenire immediatamente affinché siano sbloccati i fondi stanziati per 77,47 milioni di euro ovvero sia annullato il provvedimento del CIPE nella parte in cui condiziona l'assegnazione delle risorse, relative al progetto di «Irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore» (presentato al consorzio di bonifica integrale larinese, dell'importo di 77,47 milioni di euro) ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici; condizione assolutamente illegittima per violazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per gli affari regionali, Alberto Giorgio Gagliardi, ha facoltà di rispondere.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali. Signor Presidente, onorevole Ruta, va premesso che, al riguardo, il Ministero delle politiche agricole e forestali — amministrazione competente in materia di acqua irrigua — ha comunicato che sulla questione sono in corso presso il TAR Molise due ricorsi. Per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si fa presente che il CIPE, con delibera n. 121 del 2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che individuava in via programmatica gli interventi ritenuti di preminente interesse nazionale, fra i quali vi era il progetto in questione. Nell'ambito dell'attività di valutazione relativa a tale progetto, è emersa da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali la necessità di considerare nello schema idrico proposto, in quota alla regione Molise, anche l'interconnessione tra il bacino del Biferno e quello del Fortore. Infatti, nello stesso Programma, approvato con la citata delibera CIPE, oltre al progetto di irrigazione, è previsto anche il progetto «Adduzione da Ponte

Liscione (territorio molisano) a Finocchito (territorio pugliese)», in quota alla regione Puglia.

In particolare, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha considerato che, con una semplice integrazione al progetto di irrigazione molisano e con un modesto incremento di costo, sarebbe possibile conseguire anche la finalità dell'interconnessione prevista con il progetto pugliese, evitando un'inutile duplicazione di opera ed un maggiore ingiustificato onere per lo Stato. Sulla base di tali considerazioni, il CIPE nella seduta del 29 settembre 2004, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, ha deliberato che prima della delibera di assegnazione delle risorse, ai sensi della legge n. 443 del 2001, si dovrà procedere ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici.

Si aggiunge, infine, che il CIPE potrà esaminare la proposta di approvazione del progetto e di finanziamento dell'opera a valere sui fondi FAS (fondi per le aree sottoutilizzate) solo se sarà sottoposto al suo esame il progetto completo del supplemento di istruttoria, necessario per poter finanziare lo stesso a valere sui fondi FAS.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruta ha facoltà di replicare per un tempo massimo di dieci minuti.

ROBERTO RUTA. Mi dichiaro insoddisfatto. Neanche «gagliarda» — mi consenta — questa risposta! Lei, signor sottosegretario, ci ha detto che la Puglia vuole l'acqua e che il Governo può finanziare l'irrigazione del Molise, solo se il Molise acconsente a continuare a dare altra acqua alla Puglia. Noi già la diamo l'acqua alla Puglia; la prendiamo dal lago di Occhito. Così come diamo alla Campania tantissima acqua, ma in cambio non abbiamo ottenuto mai nulla. Il fatto straordinario, che lei ha avuto il pudore di non dire, è che il CIPE ha bocciato il progetto d'irrigazione del basso Molise. Quel progetto è autonomo: inizia nel Molise e si

conclude nel Molise. Rispetto al confine della Puglia c'è ancora molto spazio. Pertanto, cambiare il progetto non vuol dire solo far fare una curva, bensì finanziare per molti altri milioni di euro, circa il doppio; ed infatti c'è il secondo lotto. Questo è il primo lotto funzionale, ed è autonomo.

Il Governo nazionale ci dice che se il Molise vuole irrigare deve dare l'acqua alla Puglia; altrimenti, non ci viene riconosciuto il diritto di irrigare. Questo è un po' offensivo perché lede la dignità e l'autonomia di una regione! So che avete la fortuna di avere il silenzio dalla parte del governo regionale del Molise, che è abituato a dire « signorsì ». Dice « signorsì » quando voi gli chiedete di allocare la centrale di turbogas nelle zone dove appunto bisogna far sviluppare l'agricoltura. Avete un governo regionale che dice « signorsì » quando voi fate finta di approvare progetti per l'irrigazione e ponete condizioni impossibili da realizzare. Capisco che avete questa fortuna, ma nel Molise non c'è solo il governo regionale. Nel Molise ci sono anche persone che non hanno l'anello al naso, che non abbassano continuamente la testa e che vi dicono « no, così non è possibile »!

Infatti, come la Puglia, anche il Molise ha diritto alla propria irrigazione; si tratta di sviluppo locale, si tratta di consentire a quelle popolazioni di avere una possibilità di sviluppo su terre già fertili e che possono costituire un volano per l'economia molisana.

Lei, signor sottosegretario, ha fatto riferimento anche al ricorso al TAR; infatti, la regione non ha voluto presentare ricorso al TAR e, a seguito della proposta di una mozione, ha affermato di voler procedere a trattative politiche. E la delibera CIPE è fuori dalla politica? Quella condizione è già politica, è una politica che lede dignità, che toglie autonomia. Il comune di Larino ha presentato ricorso al TAR, al quale si sono associate la provincia di Campobasso e il comune di San Martino in Pensilis, in quanto quella condizione è inaccettabile e illegittima, essendosi ormai conclusa la fase istruttoria. Se

nella fase istruttoria sono state avanzate perplessità, anche di natura tecnica, a quel punto il CIPE doveva approvare o non approvare quel progetto, invece si è pronunciato affermativamente ponendo una condizione impossibile, vale a dire quella di continuare a fornire ancora altra acqua alla Puglia, senza neanche garantirci il diritto di irrigare le nostre terre.

Vorrei concludere il mio intervento con tre considerazioni: una giuridica, una politica e una riguardante lo sviluppo locale.

Dal punto di vista giuridico, il CIPE ha posto in essere una delibera illegittima contenente una condizione impossibile, che di fatto comporta la bocciatura del progetto. Dopo la risposta del Governo, il ricorso al TAR è veramente l'unica strada per tentare di far vincere il diritto e quindi l'unica maniera per ottenere i fondi per l'irrigazione spettanti al Molise.

Dal punto di vista politico, ancora una volta il Governo considera il Molise come una regione insignificante, una regione che non ha gli stessi diritti delle altre, e ciò è inaccettabile.

Dal punto di vista dello sviluppo locale, dopo la centrale turbogas che avete realizzato con il consenso del governo regionale, abbiamo diritto ad una efficiente irrigazione.

Se il Governo dice di promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia e poi continua a comportarsi in questo modo, ciò costituisce una contraddizione. Occorre avere il coraggio delle proprie azioni!

Riteniamo che la delibera del CIPE abbia posto una condizione illegittima, dunque procederemo attraverso la giustizia amministrativa nella speranza che in quella sede le ragioni del Molise possano trovare giustizia.

Siamo qui a far sentire la voce del Molise, a differenza del governo regionale, che di ciò si disinteressa. Chiediamo dunque all'esecutivo di non perdere l'occasione di dimostrare che il Molise ha pari dignità e pari autonomia delle altre regioni d'Italia; non siamo marginali e vogliamo essere protagonisti del nostro futuro!

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 7 febbraio 2005, alle 15,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3744-B).

— *Relatore:* Falanga.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

GHEDINI ed altri: Disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (3452-A)

— *Relatore:* Ghedini.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

S. 396 — d'iniziativa dei senatori: CALDEROLI ed altri: Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (*Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (4248-A)

— *Relatore:* Ercole.

4. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

BOSSI; VIGNI e BELLINI; MARTINAT ed altri; PECORARO SCANIO e LION; MANTINI ed altri; SANDRI ed altri; LUPI ed altri; VENDOLA e RUSSO SPENA: Principi in materia di governo del territorio (153-442-677-1065-3627-3810-3860-4707-A)

— *Relatore:* Lupi.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 12,15.